

**Statuto dell'Associazione  
"INFORMAGIOVANI"**

**Versione 3  
Approvato dall'Assemblea dei Soci del 1 dicembre 2013**

**Art. 1 (Costituzione e durata)**

E' costituita, con sede in Palermo, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata "InformaGiovani", di seguito detta associazione.

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione dei diritti civili come meglio specificato nel successivo articolo 2;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad una ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Ancorché l'Associazione non sia una ONLUS, quanto stabilito nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 460/97 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 (Finalità)**

L'associazione ha le seguenti finalità:

- la tutela e la promozione dei diritti civili, con particolare riferimento ai diritti dei minori e dei giovani così come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini, del 20 novembre 1989;
- la promozione del diritto all'informazione e alla partecipazione dei giovani, così come sanciti dalla Carta Europea dell'informazione per la gioventù adottata a Bratislava il 3 dicembre 1993 dall'Assemblea Generale di Eryca e come sanciti dalla Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi dell'U.E., approvata il 1 dicembre 2000;
- la tutela degli interessi sociali e collettivi, con particolare a quelli degli studenti e dei giovani;
- la promozione della cittadinanza attiva in particolare di soggetti svantaggiati e marginalizzati o a rischio di marginalizzazione sociale;
- la promozione della cultura e dell'economia della legalità e dei diritti umani;
- la promozione del volontariato locale ed internazionale come strumento di intervento sociale e di costruzione di una società solidale, equa e promotrice dei valori di Pace e Giustizia.

**Art. 3 (Attività e funzionamento)**

Per il raggiungimento degli scopi indicati negli articoli precedenti, l'Associazione promuove e cura l'organizzazione diretta su scala locale, nazionale ed internazionale di attività di informazione, culturali, sociali, sportive, ricreative ed editoriali, nonché attività di volontariato e di promozione dello stesso.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2 l'Associazione può federarsi a strutture nazionali o internazionali e promuovere Forme di cooperazione stabile o momentanea con altre associazioni, enti o istituzioni pubblici e privati aventi gli stessi scopi.

La federazione o altre forme di collaborazione e cooperazione stabile sono decise dall'Assemblea ordinaria, mentre forme di cooperazione e collaborazione momentanea sono deliberate dal Comitato direttivo.

L'associazione potrà promuovere la costituzione e potrà gestire direttamente sportelli e servizi "InformaGiovani", banche dati, biblioteche, emeroteche, videoteche e centri di documentazione, nonché la pubblicazione di riviste o altre iniziative editoriali e la gestione di servizi informatici e di informazione, di orientamento scolastico e professionale, di tutorato degli studenti e e corsi di formazione ed informazione per operatori dei settori di attività dell'associazione.

L'associazione potrà inoltre farsi promotrice di iniziative di promozione ed informazione sul

commercio equo e solidale nonché di consumo critico, fermo restando il divieto di svolgimento di attività economiche.

Sarà inoltre possibile realizzare ogni altra iniziativa prevista da appositi deliberati dell'Assemblea dei soci, finalizzata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli precedenti.

Le attività dell'associazione sono ispirate ai principi di pari opportunità e del rispetto dei diritti della persona. Esse sono improntate alla promozione dell'inclusione sociale, anche ricorrendo, ove necessario, a forme di "discriminazione positiva" o sostegno diretto a favore di soggetti svantaggiati.

#### **Art. 4 (Volontariato)**

Il funzionamento interno dell'Associazione si basa sul volontariato dei soci.

L'associazione può avvalersi della collaborazione di esperti, consulenti, nonché dell'opera dei propri soci per l'organizzazione di specifiche attività, iniziative o campagne o per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 3.

Ancorché non sia una ONLUS, i rapporti contrattuali derivanti da tali collaborazioni e prestazioni, soggiacciono ai limiti di cui al D.Lvo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5 (Soci)**

Sono soci coloro che, condividendo lo spirito e le attività indicate nel presente Statuto, dichiarano espressamente di accettarli e dichiarano di volersi supportare con la propria attività volontaria, facendo richiesta di adesione che deve essere accolta dal Comitato.

Nella domanda di adesione, l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

All'atto della richiesta di iscrizione, l'aspirante socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura fissata annualmente dal Comitato Direttivo.

L'iscrizione decorre dalla data di accettazione del Comitato Direttivo o, in assenza di decisione, da quando l'aspirante socio viene ammesso a partecipare alle attività associative.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- in caso di mancato versamento della quota associativa, già a decorrere dalla data della prima assemblea dell'anno di mancato pagamento;
- indegnità, deliberata dal Comitato. Avverso tale delibera, fatti salvi i diritti dei soci previsti dal Codice Civile, è ammesso ricorso al Comitato arbitrale, di cui al successivo art. 6

#### **Art.6 (Diritti ed obblighi dei soci)**

Tutti i soci hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee, con diritto di voto se in regola col pagamento della quota sociale;
- partecipare al Direttivo, senza diritto di voto e tranne che la maggioranza dei 2/3 del direttivo non decida di procedere a porte chiuse;
- svolgere il lavoro precedentemente concordato;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, le decisioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato;
- di svolgere il lavoro precedentemente concordato.

I soci che non provvedono al versamento della quota annuale stabilita dal Comitato o dall'Assemblea perdono il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo all'interno dell'Associazione; trascorso più di un anno dal mancato versamento, si perde la qualità di socio che potrà essere acquisita nuovamente previa richiesta al Comitato.

#### **Art. 7 (Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;

- qualora il bilancio dell'Associazione superi per due anni consecutivi l'importo di 500 mila Euro, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualsiasi carica sociale è gratuita ed è incompatibile con l'assunzione di incarichi direttivi in organizzazioni politiche nonché con l'assunzione di cariche elettive nella Pubblica Amministrazione di qualsiasi livello.

### **Art. 8 (Assemblea)**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce in ordinaria una volta ogni due anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o venga richiesta la convocazione dalla maggioranza del Comitato o da almeno un terzo dei soci.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con la predisposizione dell'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, che va comunicato ai soci almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Tale termine è ridotto a due giorni nel caso di assemblea straordinaria.

La convocazione avviene mediante comunicazione rivolta ai soci tramite invio di email e/o pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione.

In caso di assemblea straordinaria indetta su richiesta di un terzo dei soci, la convocazione va inviata per iscritto al domicilio dei soci.

In caso di assemblea straordinaria indetta su richiesta del Comitato o di almeno un terzo dei soci, il Presidente procede alla convocazione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, tranne che nei casi di modifica dello Statuto, ove è richiesta il voto favorevole di un numero di soci pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare le linee guida e le priorità politico-operative per il biennio successivo;
- approvare ogni 4 anni un piano strategico di sviluppo ed intervento;
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'anno di riferimento;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- decidere la quota di iscrizione per l'anno successivo;
- eleggere, ove necessario, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare l'adesione stabile a consorzi, network e reti, ove ciò sia necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;
- valutare ed eventualmente approvare modifiche allo Statuto;
- assumere ogni decisione ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Assemblea delibera per voto palese, tranne che nei casi di voto per eleggere le cariche sociali o quando il voto segreto è richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto.

### **Art. 9 (Comitato Direttivo)**

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 membri, che possono cooptare altri 2 membri in qualità di esperti su specifiche tematiche. I membri cooptati non hanno diritto al voto.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su convocazione del Presidente che ne prepara l'Ordine del Giorno. Esso si riunisce anche nel caso in cui ne venga fatta richiesta da almeno tre membri; in quest'ultimo caso, deve essere convocato dal Presidente entro una settimana dalla richiesta e svolgersi entro due settimane dalla stessa.

Il Comitato si intende regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri eletti dall'Assemblea.

L'Ordine del Giorno va comunicato a tutti i soci, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Comitato sono aperte alla partecipazione di tutti i soci, che non hanno però diritto di voto. Il Comitato può decidere a maggioranza dei suoi componenti che la trattazione di specifici argomenti all'Ordine del Giorno avvenga a porte chiuse.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere al proprio interno il Presidente;
- eleggere al proprio interno il Vice Presidente;
- assumere il personale dipendente a tempo indeterminato;

- fissare le norme per il proprio funzionamento interno;
- predisporre ed approvare i rendiconti preventivo e consuntivo relativi all'anno in cui non si svolge l'Assemblea; essi vanno trasmessi a tutti i soci almeno 10 giorni prima della relativa discussione da parte del Comitato;
- predisporre il bilancio consuntivo relativo all'anno in cui svolge l'Assemblea;
- accogliere o respingere l'adesione degli aspiranti soci;
- determinare il programma di lavoro sulla base alle linee di indirizzo e del programma generale approvati dall'Assemblea, nonché in linea con quanto previsto dal Piano di sviluppo;
- discutere ed approvare o respingere tutti i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati in via d'urgenza dal Presidenza fra due riunioni del Comitato;
- determinare l'ammontare delle quote di adesione annuali per gli anni in cui ciò non viene fatto dall'Assemblea;
- nominare, ove necessario, il componente rappresentante dell'Associazione nel Comitato arbitrale di cui ai successivi articoli;
- deliberare la partecipazione ad eventuali network o reti di collaborazione temporanea, ivi compresa la partecipazione in qualità di partner a progetti che prevedano una compartecipazione finanziaria dell'Associazione.

Il Comitato può inoltre conferire il potere di firma e la delega alla rappresentanza legale dell'Associazione a singoli soci e per specifiche attività di durata limitata o, senza limitazione di tempo, per le attività svolta da comitati territoriali decentrati.

Il Comitato adotta di norma le proprie decisioni col metodo del consenso; ove ciò non sia possibile, delibera a maggioranza con voto palese ad eccezioni delle votazioni che riguardano decisioni su persone, che sono invece a scrutinio segreto.

#### **Art. 10 (Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato, è scelto dal Comitato al suo interno, a maggioranza semplice.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, tranne che nei casi in cui il Comitato abbia, secondo quanto previsto dall'art. 9, conferito tale rappresentanza ad altro socio.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Comitato.

Nel periodo intercorrente fra due riunioni del Comitato, il Presidente può assumere decisioni urgenti di competenza del Comitato, sottoponendole a ratifica durante la prima seduta.

In caso di assenza o impedimento, i poteri sono assunti dal Vice Presidente.

#### **Art. 11 (Vice Presidente)**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, assumendone i pieni poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente è comunque responsabile per la tenuta del registro dei soci, la conservazione dei registri.

#### **Art 12 (Collegio dei revisori)**

Qualora il bilancio dell'Associazione superi per due anni consecutivi l'importo di 500 mila Euro, il Comitato provvederà a nominare un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le modalità e con i compiti di cui al presente articolo.

Il Collegio sarà composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, e loro modifiche ed integrazioni.

Esso agisce di propria iniziativa o su richiesta scritta di uno degli Organi di cui all'art. 7 o su richiesta scritta almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto in Assemblea.

Il Collegio riferisce della propria attività all'Assemblea. Qualora sia chiamato ad agire da una richiesta scritta dei soci, esso riferisce tramite email e pubblicazione sul sito dell'Associazione, a tutti i soci.

#### **Art. 13 (Collegio arbitrale)**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, tra i

diversi organi o fra uno degli Organi e uno o più soci, oppure fra soci, sarà risolta mediante la devoluzione ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli.

Gli arbitri sono scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo. Lo stesso Presidente provvede anche alla nomina dell'Arbitro eventualmente non indicato da una delle parti.

La decisione degli Arbitri è inappellabile all'interno dell'associazione ed ha valore di accordo fra le parti, fatti salvi i diritti dei soci di cui al Codice civile.

Gli arbitri devono emettere la propria decisione entro 60 giorni da quando il loro intervento è stato richiesto o da quando il Collegio sia risultato correttamente e completamente costituito.

#### **Art. 14 (Durata e gratuità delle cariche)**

Tutte le cariche sociali hanno la durata biennale in corrispondenza dell'Assemblea ordinaria e possono essere riconfermate.

Le cooptazioni e le sostituzioni intervenute nel corso del biennio decadono con l'Assemblea chiamata all'elezione di un nuovo Comitato.

In caso di Assemblea straordinaria appositamente convocata per la nomina del nuovo Comitato, quello vecchio cessa il proprio mandato nel momento di elezione del nuovo, anche prima del biennio.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Art. 15 (Risorse economiche)**

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi, lasciti e donazioni di privati;
- contributi dello Stato e/o di enti pubblici territoriali;
- contributi di Organi ed Istituzioni internazionali;
- introiti derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e servizi finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
- co-finanziamenti di progetti e specifiche attività rientranti fra quelle indicate nel presente Statuto;
- entrate derivanti da attività economiche marginali connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, purché queste si svolgano con le modalità e i limiti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto previsto dal TUIR;
- eventuali interessi attivi su depositi a risparmio;
- eventuali rendite derivanti da patrimonio mobile o immobile dell'Associazione.

Per il proprio funzionamento, l'Associazione utilizza conti correnti scelti dal Comitato, in ragione della loro funzionalità all'operatività associativa, dando possibilmente priorità a forme di risparmio etico. Le operazioni su detti conti sono a firma del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Il Comitato può delegare alla firma altri suoi componenti per periodi limitati e per comprovati motivi di funzionalità dell'Associazione.

Al termine di ogni anno finanziario, il Comitato redige un consuntivo messo a disposizione di tutti i soci ed accompagnato da una relazione dell'attività svolta.

L'eventuale utile deve essere reinvestito per lo svolgimento di attività sociali o per il rafforzamento strategico dell'Associazione. E' in ogni caso vietata la redistribuzione diretta o indiretta, anche parziale dell'utile fra i soci o una parte dei soci.

#### **Art. 16 (Quota sociale)**

Nel caso in cui l'Assemblea stabilisca la necessità di fissare una quota sociale associativa, l'importo sarà fissato dal Comitato. Essa sarà comunque annuale e non sarà rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di socio. Essa dovrà essere versata all'atto di richiesta di adesione all'Associazione o di suo rinnovo e sarà restituita a tutti coloro la cui iscrizione dovesse essere rifiutata.

I soci non in regola con il pagamento della quota, anche se autorizzati a partecipare ad alcune attività associative decise dal Comitato, non potranno avere diritto di voto né di elettorato passivo in Assemblea.

#### **Art. 17 (Rendiconti)**

Ogni anno il Comitato redige un rendiconto preventivo ed uno consuntivo. Quest'ultimo dovrà essere

redatto in partita doppia tenendo conto sia dell'andamento annuale che del risultato consolidato.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Nell'anno di svolgimento dell'Assemblea, il rendiconto consuntivo deve essere approvato da quest'ultima, accompagnato da una relazione sulle attività svolte.

#### **Art. 18 (Sedi decentrate)**

L'Associazione favorisce e promuove lo sviluppo di strutture, strumenti ed attività diffuse su tutto il territorio nazionale e a tal fine promuove la nascita di sedi decentrate dell'Associazione stessa.

Le sedi decentrate sono riconosciute quali sedi operative nel momento in cui abbiano almeno 5 soci (sedi locali) o almeno 10 soci (sedi regionali).

Il Comitato può affidare il potere di firma e rappresentanza legale a soci diversi dal Presidente e dal Vice Presidente, per le attività di dette sedi distaccate.

In tal caso, l'Assemblea dei soci della sede decentrata si svolge con cadenza semestrale approvando una relazione sulle attività svolte, che viene trasmessa al Comitato.

Ulteriori modalità di gestione, coordinamento e controllo delle attività delle sedi decentrate vengono stabilite in un apposito regolamento approvato dal Comitato.

Tale regolamento dovrà anche prevedere norme per la gestione contabile/finanziaria e per i rapporti finanziari fra sedi distaccate e fra queste e al sede centrale.

#### **Art. 19 (Modifiche dello Statuto)**

Le proposte di revisione dello Statuto possono essere presentate da uno degli Organi dell'Associazione o da un quinto dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, nel corso di una assemblea straordinaria.

#### **Art.20 (Organi di informazione dell'Associazione)**

L'Associazione può dotarsi di uno o più strumenti di informazione finalizzati a comunicare le proprie attività ai soci e al più vasto pubblico.

Ai fini del presente Statuto, si intende quale "Sito dell'Associazione" quello associato al dominio Internet [www.informa-giovani.org](http://www.informa-giovani.org), mentre resta intesa che l'Associazione può dotarsi di altri siti e testate.

In particolare l'associazione è potrà gestire i domini Internet [www.bancadatigiovani.info](http://www.bancadatigiovani.info) (e sue modifiche) e [www.campidivolontariato.org](http://www.campidivolontariato.org) (e sue modifiche).

#### **Art.21 (Simbolo dell'associazione)**

L'Associazione ha quale proprio simbolo quello sub allegato A al presente Statuto.

Resta il diritto dell'Associazione di utilizzo del simbolo sub allegato B, già depositato presso l'Agenzia delle Entrate all'atto di costituzione dell'Associazione.

#### **Art. 22 (Norma il i rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Il Presidente dell'Associazione è inoltre autorizzato, previa comunicazione al Comitato, ad apportare al presente Statuto ogni modifica di carattere meramente formale che fosse necessario per l'adempimento e l'assolvimento ad obblighi di legge.

**Allegato A allo Statuto dell'Associazione InformaGiovani**

**Simbolo dell'Associazione**



**Allegato B allo Statuto dell'Associazione InformaGiovani**

**Simbolo depositato con l'Atto Costitutivo**

